

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE

Attuazione della Legge 07 marzo 1986, n. 65 e della Legge Regionale 29 aprile 2009, n. 9

Art. 1

Corpo di Polizia Locale.

1. E' istituito il "Corpo di Polizia Locale Intercomunale" dei Comuni di Latisana e Ronchis.
2. Il Comune di Latisana funge da ente capofila.

Art. 2

Giornata della Polizia Locale.

1. In occasione della giornata della Polizia Locale, il Comandante del Corpo di Polizia Locale Intercomunale o suo delegato, presenziano, unitamente al personale disponibile, alla manifestazione regionale.

Art. 3

Esercizio delle funzioni di Polizia Locale.

1. Il Comune di Latisana ed il Comune di Ronchis, sono titolari di funzioni di polizia locale.
2. Il Corpo di Polizia Locale di Latisana e Ronchis, costituisce Forza di Polizia Locale in conformità alla normativa vigente, svolge, nell'ambito delle competenze istituzionali dell'ente locale di cui fa parte, le funzioni individuate dalla Legge.
3. Alla Conferenza dei Sindaci, compete la direzione e la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale ed il potere di impartire le direttive al Comandante del Corpo di Polizia Locale, per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 4

Servizi per conto di terzi.

1. I Comuni di Latisana e Ronchis, in applicazione dell'art. 9 della L.R. 9/2009, per eventi riconducibili ad attività imprenditoriali, comunque afferenti al pubblico interesse, previa delibera di Giunta, prevedono l'utilizzo, straordinario o esclusivo oltre il normale impiego istituzionale, di personale e mezzi della Polizia Locale, per attività di rappresentanza, scorta al gonfalone, servizi d'ordine, di viabilità, di vigilanza e di scorta.
2. Per le suddette attività, da svolgersi a domanda, i Comuni di Latisana e Ronchis definiscono con delibera di Giunta, specifiche, tariffe e modalità di remunerazione del personale operante e possono esentare dal pagamento le attività richieste da enti pubblici.
3. Il personale destinato a tali servizi, viene impiegato secondo il criterio della disponibilità e della rotazione tra gli appartenenti al Corpo.

Art. 5

Principi organizzativi.

1. Il Corpo di Polizia Locale Intercomunale dei Comuni di Latisana e Ronchis, svolge l'attività di Polizia Locale, in ogni giorno dell'anno, assicura la copertura di almeno dodici ore articolate in turni di servizio, che si estendono a copertura dell'orario 0-24 a seguito di valutazione delle esigenze di servizio, su disposizione del Comandante della Polizia Locale, adottata a seguito di richiesta del Sindaco o dell'Assessore delegato.

2. Compete al Comandante l'assegnazione del personale alle aree dallo stesso individuate, in relazione alle esigenze organizzative; al personale individuato, potrà essere attribuita la responsabilità di procedimenti amministrativi.
3. L'attività di polizia locale viene svolta in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del Comandante all'utilizzo dell'abito civile.

Art. 6

Ambito territoriale.

1. Il personale di Polizia Locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dei Comuni di Latisana e Ronchis.
2. In conformità alla normativa statale, il personale di Polizia Locale può compiere fuori dal territorio di competenza:
 - a) missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;
 - b) operazioni di polizia in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
 - c) attività delegate dall'autorità giudiziaria;
 - d) attività svolte in attuazione dell'articolo 12 della L.R. 9/2009;
 - e) attività formativa.

Art. 7

Personale dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale.

1. Il personale di Polizia Locale si suddivide nel rispetto della classificazione vigente.
2. I gradi sono disciplinati dalla normativa regionale.
3. Il Corpo di Polizia Locale dei Comuni di Latisana e Ronchis, non può costituire struttura intermedia di settori più ampi, né essere posto alle dipendenze di un diverso settore amministrativo.
4. Il personale del Corpo, se all'esecuzione dell'ordine si frappongono difficoltà ed inconvenienti e non è possibile ricevere ulteriori direttive, si impegna per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio. Di quanto sopra è informato immediatamente il superiore al quale sono riferiti altresì i risultati ed ogni altra conseguenza dell'intervento.

Art. 8

Qualifiche rivestite dal personale del Corpo.

1. Il personale del Corpo, nell'ambito territoriale dei Comuni di Latisana e Ronchis e nei limiti delle proprie attribuzioni, della categoria e del livello di appartenenza, riveste la qualifica di:
 - a) pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del c.p.;
 - b) agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 5, lettera a) della legge n. 65/86 e dell'art. 57, comma 2, del c.p.p.;
 - c) ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 5, lettera a) della legge n. 65/86 e dell'art. 57, comma 3, del c.p.p.;
 - d) agente di polizia stradale, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera b) della legge n. 65/86 e dell'art. 12, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285;
 - e) agente ausiliario di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), della legge 7.3.1986, n. 65.

Art. 9

Comandante

1. Il comando del Corpo è conferito a chi riveste il grado superiore fra il personale della gestione associata.

2. Il Comandante del Corpo, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ed operativa, cura l'impiego tecnico - operativo, la formazione del personale, nonché l'attuazione delle direttive ricevute ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

3. Il personale del Corpo di Polizia Locale Intercomunale dei Comuni di Latisana e Ronchis, dipende operativamente dal Comandante.

4. Al Comandante del Corpo compete altresì:

a) l'addestramento e la formazione professionale degli addetti al Corpo;

b) l'attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi nonché il controllo dei relativi risultati;

c) l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà;

d) esprimere pareri su progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti;

e) proporre alla Conferenza dei Sindaci gli interventi diretti ad incrementare l'efficienza dei servizi, nonché l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa di propria competenza;

f) emanare le direttive e le disposizioni interne al Corpo, ivi compresa la redazione dei servizi giornalieri e la programmazione mensile, onde assicurare il perseguimento degli obiettivi e dei programmi definiti dalla Conferenza dei Sindaci;

g) attuare le disposizioni impartite dall'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza e collaborare con le stesse nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali;

h) valorizzare la cultura e le tradizioni del Corpo favorendo lo sviluppo della solidarietà tra il personale, lo spirito di corpo, nonché sostenendo le attività ricreative quale importante strumento di coesione;

i) compiere quant'altro demandatogli dalle vigenti norme legislative, dai regolamentari e dagli accordi di lavoro.

5. Il Comandante del Corpo ha la piena responsabilità del servizio di Polizia Locale, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi fissati per il Corpo.

6. In caso di assenza, il Comandante del Corpo è sostituito dal Vice Comandante.

Art. 10

Vice Comandante

1. Al Vice Comandante del Corpo compete:

a) sostituire il Comandante assente o impedito dal servizio;

b) coadiuvare il Comandante nell'espletamento delle sue funzioni;

c) espletare i compiti assegnati dal Comandante.

Art. 11

Tessere di riconoscimento e riconoscimento in servizio

1. Al personale del Corpo è assegnata la tessera di riconoscimento prevista dalle disposizioni vigenti.

2. Il personale autorizzato dal Comandante a svolgere il servizio di istituto in abito civile, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualifica, o allorché l'intervento assuma rilevanza esterna, ha l'obbligo di esibire la tessera di riconoscimento.

Art. 12

Placca di appartenenza e riconoscimento

1. Al personale del Corpo è assegnata una placca di appartenenza e riconoscimento in attuazione delle disposizioni regionali.

Art. 13

Comandi e distacchi.

1. Eventuali comandi e i distacchi del personale di Polizia Locale ad altro ente sono consentiti solo per l'assolvimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia locale.
2. Nei casi di cui al comma 1, il personale di Polizia Locale opera alle dipendenze funzionali del Comandante del Corpo o del Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune che ne ha fatto richiesta, mantenendo il rapporto con l'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
3. I comandi e i distacchi presso strutture di Polizia Locale per soccorso in caso di calamità o per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni eccezionali o stagionali, sono ammessi previa definizione di appositi accordi tra le amministrazioni interessate e comunicazione al Prefetto.

Art. 14

Armamento e strumenti di autotutela.

1. Il personale del Corpo, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, porta senza licenza l'arma di ordinanza, secondo le disposizioni di legge.
2. Non possono per nessun motivo essere portate in servizio armi diverse da quelle date in dotazione.
3. Il medesimo personale è, altresì, dotato di strumenti di autotutela, individuati con apposito regolamento regionale.
4. L'addestramento, l'assegnazione in uso e le modalità di impiego degli strumenti di autotutela sono demandati al Comandante del Corpo.
5. Il personale di Polizia Locale è dotato di manette.

Art. 15

Formazione del personale.

La partecipazione ai corsi di aggiornamento è obbligatoria per tutto il personale di Polizia Locale ed il superamento delle relative prove finali costituisce titolo valutabile ai fini delle progressioni di carriera.

Il Comandante iscrive ai corsi di aggiornamento tutto il personale della Polizia Locale, avendo cura di garantire i servizi minimi di Polizia Locale.

Art. 16

Volontari per la sicurezza.

1. I singoli Volontari, operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del Comandante della Polizia Locale, ed il servizio è volto ad assicurare una presenza attiva sul territorio finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi.
2. Il Comandante di Polizia Locale predispone giornalmente, in caso di impiego, il piano delle attività, con nomi dei volontari, compiti e luoghi d'impiego, e lo tiene a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza per almeno un anno.

Art. 17

Disciplina in servizio.

1. La buona organizzazione e l'efficienza del Corpo si basano sul principio della disciplina, perseguita con finalità educative e correttive per trasmettere ai dipendenti il senso del dovere, della responsabilità, dignità e personalità, la quale impone al personale:
 - a) il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni, attribuzioni e grado;
 - b) la stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle direttive ricevute;
 - c) il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri d'ufficio.

2. Il personale del Corpo di Polizia Locale Intercomunale dei Comuni di Latisana e Ronchis dipende operativamente dal Comandante.

Art. 18

Norme generali di condotta.

1. Il comportamento in servizio del personale del Corpo è corretto, cortese, equanime, irreprensibile, conforme alle norme disciplinari ed al codice di comportamento dei dipendenti contenuti ed allegati al contratto di lavoro vigente.
2. La collaborazione, il rispetto e la stima della collettività, sono obiettivi sempre presenti.
3. Cessato il servizio, il personale del Corpo mantiene un comportamento coerente con la dignità delle proprie funzioni.

Art. 19

Comportamento in servizio.

1. Il personale del Corpo presta la propria opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate curando, in conformità delle norme vigenti e delle disposizioni e direttive impartitegli, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse delle Amministrazioni di Latisana e Ronchis.
2. Nei rapporti con i colleghi, qualunque sia la loro qualifica, i dipendenti si ispirano a principi collaborativi.
3. Nei rapporti con i terzi, il comportamento del personale è tale da stabilire fiducia e collaborazione fra cittadini, Enti e le Amministrazione di appartenenza.

Art. 20

Comportamento fuori servizio.

1. Il personale del Corpo, anche nei rapporti che intrattiene nella vita privata, assume un comportamento integerrimo ed improntato al massimo rispetto delle normative vigenti.

Art. 21

Il saluto.

1. Il personale del Corpo in uniforme saluta i cittadini, le autorità civili, militari e religiose, il sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali ed i superiori; questi ultimi hanno l'obbligo di rispondere.
2. Il saluto viene eseguito portando la mano destra, aperta ed a dita unite, all'altezza della visiera del copricapo, il braccio in linea con la spalla ed il polso con l'avambraccio.
3. E' dispensato dal saluto:
 - il personale a bordo di veicoli;
 - il personale in servizio di scorta;
 - il personale impegnato nella regolamentazione del traffico;
 - il personale che sia materialmente impedito in quanto impegnato in compiti d'istituto.

Art. 22

Presentazione in servizio

1. Il personale del Corpo si presenta in servizio all'ora stabilita dalle disposizioni di servizio, in perfetto ordine nella persona, nel vestiario e nell'equipaggiamento ed armamento prescritti. E' suo dovere informarsi e controllare preventivamente l'orario, il servizio e le relative modalità.

Art. 23

Cura della persona

1. Il personale cura particolarmente la propria persona e l'aspetto esteriore, l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco che sono compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione. E' evitata ogni forma di appariscenza.
2. E' vietato variare la foggia dell'uniforme.

Art. 24

Spirito di Corpo

1. Lo spirito di corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni etiche e storiche, deve unire gli operatori al fine di mantenere elevato ed accrescere il prestigio del Corpo.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti al massimo rispetto reciproco ed alla lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni.

Art. 25

Ordine di servizio

1. L'ordine di servizio è la prescrizione impartita dal superiore gerarchico in relazione all'esecuzione dei singoli servizi.
2. L'ordine di servizio ha validità circoscritta alla durata del servizio in relazione al quale è stato emanato.
3. L'ordine di servizio è dato verbalmente o per iscritto.

Art. 26

Disposizione permanente di servizio

1. La disposizione permanente di servizio è la prescrizione adottata dal Comandante del Corpo in via generale per regolare l'esecuzione di determinati tipi di servizio.
2. La disposizione permanente di servizio ha durata indeterminata e conserva validità fino a quando è attivo il servizio cui si riferisce oppure è revocata.

Art. 27

Esecuzione del servizio

1. Il servizio è eseguito senza ritardi o variazioni; eventuali variazioni saranno autorizzate dal Comandante dal Vice Comandante o dal Responsabile di Area.
2. Se l'adempimento del servizio viene affidato a più dipendenti, il superiore gerarchico, ne ha il comando e cura che venga eseguito nel posto e nel tempo prescritti e che gli ordini dati a ciascun dipendente e le disposizioni permanenti di servizio siano osservati esattamente ed integralmente.

Art. 28

Rapporto

1. Al termine di ogni turno di servizio l'operatore compila e consegna al superiore il rapporto giornaliero dell'attività svolta su modello messo a disposizione dal Comando.
2. In caso di servizio congiunto di più persone il rapporto è compilato dall'operatore più elevato in grado ed è firmato da tutti coloro che hanno eseguito il servizio.
3. Nel rapporto di servizio sono indicati:
 - a) attività svolte;
 - b) violazioni accertate;
 - c) eventuali prestazioni straordinarie eseguite;

- d) versamento di somme a qualsiasi titolo introitate.
4. In caso di chiusura della cassa del Comando, il versamento è effettuato nel più breve tempo possibile.
5. Qualsiasi novità urgente ed importante per il servizio deve essere comunicata senza ritardi al superiore gerarchico.

Art. 29

Relazione di servizio e annotazione di polizia giudiziaria

1. Al termine del turno il personale del Corpo predispone e consegna senza ritardo al superiore gerarchico una relazione scritta in merito ad ogni fatto rilevante per la prosecuzione del servizio, per eventuali interventi dei Servizi comunali o di altri Enti Pubblici, per la formazione di atti e per la tutela dei cittadini eventualmente coinvolti nel fatto medesimo.
2. Qualsiasi accadimento idoneo a configurare illecito di natura penale è documentato con specifica annotazione di polizia giudiziaria.
3. Relazioni di servizio ed annotazioni di polizia giudiziaria sono inoltrate al Comandante firmate in originale.

Art. 30

Controllo

1. Il controllo da parte del superiore, è effettuato contestualmente alle attività di esecuzione oppure successivamente al rapporto.

Art. 31

Foglio di servizio

1. Il foglio di servizio costituisce il documento che registra la situazione organica del Corpo e ne programma le normali attività di servizio.
2. Il foglio di servizio è redatto, di norma, giornalmente ed esposto agli albi del Corpo entro le ore tredici del giorno precedente lo svolgimento delle attività previste.
3. Eventuali successive variazioni sono comunicate tempestivamente al personale interessato a cura degli uffici del Comando.
4. Il foglio di servizio contiene: cognome e nome, qualifica personale, tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine. Può contenere inoltre indicazioni e comunicazioni varie a carattere individuale o generale.
5. Tutto il personale del Corpo prende quotidianamente conoscenza del foglio di servizio, prima del rispettivo turno di lavoro.

Art. 32

Servizi a carattere continuativo

1. Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale che ha ultimato il proprio turno:
 - a) non si allontana fino a quando la continuità dei servizi non è assicurata dalla presenza del personale subentrante;
 - b) passa le consegne al personale subentrante relativamente agli ordini di servizio ricevuti.

Art. 33

Obblighi di permanenza in servizio

1. Quando ne ricorre la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, al personale del Corpo può esser fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze o alla sostituzione con altro personale.
2. La protrazione dell'orario di servizio è disposta dal Comandante, dal Vice Comandante o dall'eventuale Responsabile di Area.

Art. 34

Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione

1. I veicoli in dotazione al Corpo sono utilizzati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l'impiego.
2. Il Comando dispone per la buona conservazione, la manutenzione e l'uso dei veicoli.
3. Alla guida dei veicoli è adibito il personale in possesso della patente di servizio.
4. E' competenza del personale consegnatario curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza e decoro.
5. Ogni guasto individuato o manchevolezza riscontrata è comunicata prontamente al Comandante, al Vice Comandante o all'eventuale Responsabile di Area.
6. I danni o i guasti causati ai veicoli per colpa od incuria dei consegnatari sono riparati a cura dell'Amministrazione e la relativa spesa può essere loro addebitata, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.
7. E' fatto divieto ai conducenti dei veicoli di oltrepassare i confini del territorio di competenza del Corpo intercomunale senza la preventiva autorizzazione del Comandante o del Vice Comandante o dell'eventuale Responsabile di Area, salvi i casi espressamente previsti dal presente regolamento.

Art. 35

Encomi ed elogi

1. Gli appartenenti al Corpo i quali si siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere premiati, avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:
 - a) elogio verbale del Comandante;
 - b) encomio scritto del Sindaco del Comune capofila;
 - c) in alternativa all'encomio di cui alla lettera b), encomio solenne deliberato, su proposta della Conferenza dei Sindaci, dalla Giunta del Comune di appartenenza;
 - e) in alternativa all'encomio di cui alle lettere b) e c), encomio solenne o semplice del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 9/2009, su proposta del Sindaco del Comune capofila.

Art. 36

Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito di esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione.

Sono abrogati il precedente Regolamento in materia e tutte le altre disposizioni degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto od incompatibili.